



Comune di Soazza

Cantone dei Grigioni

**LEGGE COMUNALE SULLA
COSTRUZIONE DI ABITAZIONI A
SCOPO SOCIALE**



Indice

<i>Art. 1</i>	<i>Scopo</i>	3
<i>Art. 2</i>	<i>Mezzi</i>	3
<i>Art. 3</i>	<i>Prestazioni e presupposti</i>	3
<i>Art. 4</i>	<i>Altre condizioni</i>	3
<i>Art. 5</i>	<i>Procedura</i>	3
<i>Art. 6</i>	<i>Durata, sospensione e rimborso</i>	3
<i>Art. 7</i>	<i>Entrata in vigore</i>	3

Art. 1 Scopo

Il Comune di Soazza promuove nell'ambito della relativa legislazione federale e cantonale, la costruzione di abitazioni a scopo sociale versando contributi a privati, enti di diritto pubblico, datori di lavoro, fondazioni e organizzazioni di utilità pubblica al fine di ridurre il prezzo delle abitazioni per famiglie e persone con reddito modesto, anziani e invalidi.

Art. 2 Mezzi

Onde promuovere la costruzione di abitazioni a scopo sociale il Comune, per la durata di dieci anni, versa contributi annui agli interessi sul capitale.

Il dispendio del Comune per le prestazioni di cui al cpv. 1 viene fissato nel preventivo annuo.

Art. 3 Prestazioni e presupposti

L'ammontare del contributo comunale e i presupposti da adempiere si conformano alle disposizioni cantonali.

Art. 4 Altre condizioni

Le prestazioni vengono erogate soltanto alle persone fisiche e giuridiche che hanno il proprio domicilio fiscale nel Comune da almeno 1 anno.

Il Municipio decide le eccezioni in casi speciali.

Art. 5 Procedura

Le domande, motivate, devono essere presentate al Municipio, per iscritto, allegando l'apposita documentazione completa.

Il Municipio decide entro un mese.

Art. 6 Durata, sospensione e rimborso

I contributi del Comune vengono versati per la stessa durata di quelli cantonali.

Per la sospensione e il rimborso dei contributi percepiti abusivamente o per la destinazione ad altro scopo fanno stato le norme cantonali.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea comunale.

Approvato dall'Assemblea comunale il 19 agosto 1993.